

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 16709/2015 RG,
proposto da

LINGUITO Umberto, con l'avv. Daniela Traverso

nei confronti di

SECURITY SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante, con gli avv. Oreste
Cardillo e Maria Grazia Vasaturo-

e di

Fallimento LA VIGILANTE s.r.l., in persona dei curatori, con l'avv. Maurizio Rumolo-

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. con l'avv. Pasquale D'Onofrio
dell'Avvocatura Regionale

esaminati gli atti, sciolta la riserva formulata alla udienza del 25 agosto 2015

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 21.07.2015, Linguito Umberto ha adito il
Giudice del lavoro di Napoli al fine di ottenere, previo accertamento del proprio diritto al
"passaggio di cantiere" nell'ambito del servizio di guardiania - portierato, in appalto alla
Regione Campania, l'immediata costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della
Security Service s.r.l., con decorrenza dalla data dell'avvenuto passaggio delle altre unità
lavorative, e nelle stesse mansioni di guardia giurata inquadrata nel IV livello retributivo del
CCNL di riferimento; con ogni conseguenza di ordine normativo, contributivo e retributivo,
da parametrarsi all'ultima retribuzione percepita nell'ottobre 2014, pari ad €. 1.386,90 lordi;
pronuncia da emettersi anche nei confronti della Giunta Regionale della Campania in solido;
con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita la Security Service, eccependo: la mancanza di *periculum in mora* e di *fumus
boni iuris*, per i motivi tutti analiticamente indicati in memoria; in via preliminare, la
intervenuta decadenza dalla domanda di costituzione di rapporto di lavoro alle proprie
dipendenze per decorso del termine di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) legge n. 183/2010; nel
merito, l'inesistenza di un proprio obbligo all'assunzione in assenza di previsione delle
condizioni contrattuali da applicare, non rilevabili neppure dal CCNL per i dipendenti degli
Istituti di Vigilanza; altresì, il difetto in capo al ricorrente del requisito soggettivo
contrattualmente previsto per essere annoverati tra i beneficiari della assunzione.

Si è costituita la curatela del Fallimento della Vigilante s.r.l., riportando i dati fattuali
concernenti la vicenda all'attenzione del giudicante, e sottolineando che alcuna domanda era

stata avanzata dal ricorrente nei propri confronti, piuttosto essa società era stata convenuta al fine di una *denuntiatio litis*.

Si è costituita altresì la Regione Campania che, eccettuata la correttezza del proprio operato, ha concluso per l'inammissibilità delle rivendicazioni nei propri confronti.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di decadenza ex art. 32 co. 4 lett. d) come formulata dalla società Security Service s.r.l..

Nella prospettazione della società resistente, la fattispecie del cambio appalto va anch'essa sottoposta al termine di decadenza citato, attesa l'ampia dizione della norma, contenente riferimento non solo a fenomeni interpositori ma ad "ogni altro caso" in cui si domandi la costituzione di rapporto di lavoro nei confronti di soggetto diverso dal datore di lavoro. Nel caso concreto, non essendo pervenuta alla società alcuna richiesta a firma del lavoratore contenente rivendicazione della costituzione del rapporto di lavoro nel termine di 60 gg. dalla data di subentro della resistente nell'appalto del servizio di guardiania - portierato, in presso le sedi della Giunta Regionale della Campania (25.04.2015), esso deve intendersi inutilmente decorso e il lavoratore decaduto dalla relativa domanda giudiziale.

La tesi non può essere condivisa.

L'art. 32 co.4 lett.d) in tale sede espressamente richiamato prevede:

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiedi la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.»

Ebbene, avuto riguardo al tenore letterale della norma, è opinione del giudicante che essa, oltre l'ipotesi di cui all'art. 27 D.lgs. n. 276/2003 espressamente menzionata, contenga riferimento a tutti i casi in cui il lavoratore invochi il riconoscimento (e, per l'effetto, la costituzione) della titolarità di un rapporto di lavoro, già in essere, in capo a datore di lavoro diverso dal titolare del contratto.

L'interpretazione appare suffragata dalle indicazioni fornite in merito all'interpretazione della norma citata dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 12 del 25 marzo 2014.

Il Ministero ha osservato che la soluzione delle questioni presuppone, innanzitutto, l'individuazione delle ipotesi in cui vi sia una prestazione lavorativa resa a beneficio di un soggetto diverso dal titolare del rapporto, con ciò circoscrivendo i casi di "estensione" dei termini di decadenza ai casi previsti dall'art. 32, comma 4, lett. d.) cit.

Con riguardo alla somministrazione irregolare, l'art. 27 d.lgs. 276/03 consente che il lavoratore ottenga in giudizio un provvedimento di natura costitutiva (cfr. Cass. sent. n. 1148/2013) di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione. Inoltre, il riferimento - operato dall'art. 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183/2010- ad "ogni altro caso" in cui si chiedi la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro "in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto" include

certamente l'appalto non genuino (cfr. art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/2003) e il distacco illegittimo (cfr. art. 30, comma 4 bis, D.Lgs. n. 276/2003), considerato che, in entrambe le ipotesi, le conseguenze sanzionatorie condividono la medesima logica della somministrazione irregolare. Anche in tali casi, pertanto, il lavoratore può richiedere al Giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, purché agisca entro i termini di decadenza fissati dall'art. 6 della L. n. 604/1966.

Nelle ipotesi di cambio appalto come quella in esame, il lavoratore non invoca che il medesimo rapporto di lavoro già in essere con l'impresa cessante venga riconosciuto nella titolarità della impresa subentrata nell'appalto. Sul presupposto della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro corrente con l'impresa uscente e della successione di altro istituto di vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto, egli invoca la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, in affermazione del diritto dei lavoratori, che si trovino in possesso dei requisiti stabiliti, al passaggio di cantiere, come sancito dalla contrattazione collettiva.

Quanto al merito, il ricorso appare fondato, ravvisandosi nel caso concreto la sussistenza di entrambi i requisiti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*, secondo le considerazioni già svolte da altro giudice di questa sezione in analogo giudizio.

Incontestato è che il ricorrente abbia prestato servizio, in via esclusiva negli ultimi sei mesi prima del nuovo appalto, presso la Giunta Regionale della Campania con mansioni di guardia giurata nell'ambito dell'appalto relativo al servizio di vigilanza armata presso la Torre A6 del Centro Direzionale di Napoli, alle dipendenze de La Vigilante s.r.l., dichiarata fallita nelle more, e ciò ha fatto anche durante la proroga tecnica del pregresso rapporto contrattuale di appalto, ovvero fino alla data del 24.4.2015. Successivamente il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione e dal 31.5.2015 è stato licenziato con licenziamento collettivo.

Orbene, individuata la Security Service, quale subentrante nell'appalto, dall'amministrazione regionale, costituiscono circostanze pacifiche, nonché documentate in atti, che all'art. 6 il contratto di appalto ha previsto che la società subentrante si impegnasse al rispetto del CCNL Vigilanza Privata "con particolare riguardo agli artt. 24, 25, 26 e 27"; che il numero dei lavoratori interessati al passaggio di cantiere, individuato dalla impresa uscente "La Vigilante s.r.l." in 17 unità (cfr. doc. 7 in atti di parte ricorrente), veniva successivamente ridotto dalla costituita Security Service s.r.l. a numero 11 unità, così determinato avuto riguardo al monte ore annuo del servizio (79.320 nel triennio di durata dell'appalto, contro le 108.372 nel triennio del servizio svolto precedentemente da La Vigilante s.r.l.) e ai coefficienti individuati dall'art. 26 CCNL cit. (cfr. doc. 9 nella produzione di parte ricorrente). I coefficienti menzionati dalla norma rappresentano il divisore di una divisione che ha come dividendo il monte ore complessivo del servizio dedotto in appalto, ed il cui quoziente indica appunto la misura dei lavoratori da assumere. Venendo alle norme contrattuali, le clausole dei contratti collettivi che garantiscono la continuità occupazionale dei lavoratori in ipotesi di successione nell'appalto sono volte innanzitutto ad assicurare ai lavoratori dell'impresa appaltatrice in uscita la possibilità del reimpiego alle dipendenze dell'appaltatore subentrante, evitando il rischio di licenziamenti o

di messa in cassa integrazione, e concorrono altresì a semplificare agli appaltatori uscenti la gestione delle eccedenze di personale eventualmente conseguenti alla cessazione degli appalti, attenuandone i profili conflittuali e facilitando l'amministrazione dei fisiologici avvicendamenti che ne caratterizzano l'attività. Esse, inoltre, spesso corrispondono anche ad un interesse dell'appaltatore subentrante e dell'impresa committente, i quali possono avvalersi, rispettivamente in via diretta e indiretta, del patrimonio di professionalità e di conoscenze accumulato da lavoratori esperti.

Sul punto, il CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata 2013/2015 prevede:

"Articolo 24 CAMBIO DI APPALTO E/O AFFIDAMENTO DI SERVIZIO

Le parti stipulanti, rilevato:

- che il fenomeno dei cambi di appalto, frequentemente, comporta consistenti squilibri negli assetti organizzativi delle imprese esercenti attività di vigilanza privata, con possibili ricadute occupazionali sul personale dipendente, in ragione degli esuberi che conseguentemente possono determinarsi presso gli Istituti cessanti;

- che la salvaguardia occupazionale delle guardie giurate rientra negli obiettivi di cui all'art. 252 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008;

al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Articolo 25 CONDIZIONI PER ATTIVARE LA PROCEDURA

In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'Istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo:

1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione. Per i lavoratori a tempo determinato andrà specificata anche la data di scadenza del contratto.

2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;

3) il monte ore di servizio previste dall'appalto;

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative. L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro il termine di 7 giorni dalla stessa e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi.

Articolo 26 CRITERI PER DETERMINARE L'IMPIEGO EFFETTIVO DI PERSONALE SULL'APPALTO/SERVIZIO ED IL PERSONALE DA COINVOLGERE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA

Per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto e/o servizio, il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane.

Articolo 27 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

1. L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.

2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.

3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente C.C.N.L. e gli stessi, salvo quanto disposto al 4° comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.

4. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.

5. L'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91.

L'Istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente C.C.N.L., con l'Istituto cessante, le OO.SS. Territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione.

In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.

Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori interessati verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.

6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui a precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.

7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.

8. Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente C.C.N.L.

9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del C.C.N.L., sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c.”.

Nel caso di specie, posto quanto già dianzi esposto con riferimento al numero delle guardie giurate da adibire all'appalto *de quo*, nonché al disposto dell'art. 26 CCNL, va rilevato come La Vigilante abbia attivato la procedura per il cambio appalto, indicando in n. 17 le guardie in esubero già operanti sull'appalto.

La Security Service ha evidenziato come il nuovo appalto comportasse l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, di talchè appare essersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 commi 2 e 5 CCNL. Conseguentemente, l'Istituto subentrante è tenuto a procedere alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali; esso potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione.

Il comma 9 dell'art. 27 è chiaro nell'esplicitare la volontà delle parti sociali di dare vita ad una disciplina vincolante per il nuovo appaltatore, affermando che “i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c.”.

Una volta avviata la procedura per il cambio appalto, con la comunicazione ad opera dell'impresa uscente, sorge l'obbligo di riassunzione a carico dell'impresa subentrante, come si evince anche dal comma 6 dell'art. 27 (secondo cui *il mancato adempimento, da parte dell'istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui al precedente art. 26 (rectius art. 25) esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente*).

La normativa contrattuale non indica, tuttavia, quale debba essere il criterio da utilizzare per individuare, tra tutti quelli impiegati dal precedente appaltatore, i dipendenti da assumere, i quali, nel silenzio della richiamata disposizione contrattuale, sembrano restare indeterminabili.

Tuttavia, nel caso concreto, è circostanza rilevante, non contestata dalla resistente, che la Security Service s.r.l. provvedeva a contattare parte dei lavoratori indicati nella lista della Vigilante, proponendo agli stessi assunzione con contratto a tempo determinato, in violazione degli obblighi derivanti dal capitolato di appalto e dalla contrattazione collettiva.

Secondo quanto affermato in ricorso e non contestato dalla resistente, furono convocati n.

11 guardie giurate unitamente al ricorrente, individuati (si vedano i nominativi indicati in ricorso e non contestati) tra coloro che, nell'ambito dell'elenco delle complessive 17 unità formato da La Vigilante, avevano il maggior numero di ore lavorate. Tra questi, per come ammesso dalla stessa società resistente, venne convocato il ricorrente che, insieme con il collega Arena Ciro, ebbe a rifiutare l'offerta di assunzione a tempo determinato proseguendo, quindi, il rapporto di lavoro alle dipendenze della "s.r.l. La Vigilante". Nove colleghi accettarono invece, detta proposta di assunzione, dimettendosi dalla s.r.l. La Vigilante al fine di consentire la formalizzazione del contratto di lavoro e la sua esecuzione.

Nella propria memoria di costituzione, la società resistente ha affermato il difetto, in capo all'odierno ricorrente, del requisito soggettivo della prevalente adibizione nell'appalto nell'arco temporale dei sei mesi precedenti l'avvio della procedura di cambio appalto: verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 commi 2 e 5 CCNL per l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, il nominativo del Linguito non rientrava nelle 11 unità da impiegarsi sull'appalto, stante la presenza nel detto elenco di altro nominativo, Foria Vincenzo, con la conseguenza della avvenuta copertura delle postazioni utili alla data del cambio appalto (25.04.2015). Solo successivamente il Foria rifiutava l'assunzione per accedere a prepensionamento, circostanza non invocabile ai fini di un preteso "scorrimento" dell'elenco in assenza di ogni previsione contrattuale sul punto.

La tesi non può condividersi.

Invero, come evidenziato dalla Giunta regionale della Campania nelle note del 26.05.2015 e 1.06.2015, il nominativo del pendente Foria Vincenzo, già menzionato nell'elenco trasmesso dalla La Vigilante ai sensi dell'art. 25 CCNL citato, non doveva considerarsi ai fini della determinazione del numero di 11 dipendenti aventi diritto alla assunzione con la Security S. s.r.l. atteso che già prima dell'avvio delle procedure di cambio di appalto avvenuto solo in data 25.04.2015, lo stesso risultava collocato in quiescenza, a decorrere dal 1.03.2015, come documentato dalla lettera di dimissioni (doc. 17 nella produzione del ricorrente) e non contestato dalla resistente.

Conclusivamente, il numero di 11 unità, cui fa riferimento anche la Giunta Regionale della Campania nei propri scritti, è pari alle unità che, in relazione al monte ore annuo dell'appalto, risultano necessarie al fine di determinare la consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto o servizio ex art. 26 CCNL; a 9 di tali 11 unità la subentrante ha incontestatamente offerto l'assunzione a termine, offerta che l'istante ha rifiutato, preferendo tutelare i propri diritti nella presente sede giudiziaria. Ciò vale ai fini di seguito specificati. E ciò a prescindere dalla avvenuta assunzione delle 9 unità menzionate

in ricorso, attuata in esecuzione di diversi accordi unilateralmente intercorsi fra le parti datrice e dipendente.

Conseguentemente, e nei limiti di quel giudizio di accertamento del *fumus boni iuris* richiesto dalla presente pronuncia cautelare, reputa il giudice accoglibile la domanda di parte istante.

Andando, infatti, ad esaminare l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, va detto che la condizione personale del ricorrente – separato con due figli minori, non percipiente reddito da svariati mesi, né emolumenti per CIGS, o altri trattamenti assistenziali- induce il giudice a ritenere sussistente l'urgenza nell'esame della fattispecie.

La domanda va pertanto accolta, con condanna della resistente Security Service s.r.l. a provvedere all'immediato passaggio di cantiere nei confronti del ricorrente, con conseguente assunzione del predetto nelle mansioni già svolte di guardia giurata, inquadrata nel IV livello retributivo del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza e con diritto ad ogni conseguenza di ordine normativo, contributivo e retributivo, ciò in attuazione del disposto di cui all'art. 27 commi 3 e 4 CCNL sopra riportati. Il tutto con efficacia a far epoca dall'effettivo passaggio di cantiere, verificatosi, a seguito dell'esercizio provvisorio da parte della cedente La Vigilante, dal 25.4.2015.

Le spese seguono la soccombenza della Security Service s.r.l. e si liquidano come in dispositivo.

Le spese si compensano nei confronti del Fallimento La Vigilante s.r.l., alla quale il ricorso introduttivo è stato notificato a fini di *denuntiatio litis*, e nei confronti della Regione Campania per le motivazioni sottese alla presente pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente Security Service s.r.l. a provvedere all'immediato passaggio di cantiere nei confronti di LINGUITO Umberto, con conseguente assunzione del predetto nelle mansioni di guardia giurata, IV livello retributivo del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza e con diritto del predetto ad ogni conseguenza di ordine normativo, contributivo e retributivo, ex art. 27 commi 3 e 4 CCNL; con efficacia a far epoca dal 25.4.2015;

- condanna la medesima società al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 2.390,00, oltre CPA, IVA e spese forfetarie come per legge;

- compensa le spese nei confronti del Fallimento La Vigilante s.r.l. e della Regione Campania

Così deciso in Napoli, il 25.08.2015

Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi